

Atto ricognitivo dei rapporti intercorsi tra il Comune di Portogruaro e la Società Calcio Portogruaro Summaga srl per la gestione dello stadio Comunale "Pier Giovanni Mecchia" e per l'utilizzo dell'impianto sportivo di Via Santa Elisabetta di Summaga.

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
in Portogruaro (Provincia di Venezia) presso la sede municipale  
in Piazza della Repubblica n.1

tra il dr. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto \_\_\_\_\_ nella veste di  
dirigente dell' Area servizi alla persona, ai sensi dell'art 107  
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quale legale rappresentante del  
Comune di Portogruaro (C.F. 00271750275 ) ed in esecuzione della  
deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del  
avente ad oggetto. " Esame ed approvazione dell'atto ricognitivo  
dei rapporti intercorsi tra il Comune di Portogruaro e la Società  
Calcio Portogruaro Summaga srl per la gestione dello stadio  
Comunale "Pier Giovanni Mecchia" e per l'utilizzo dell'impianto  
sportivo di Via Santa Elisabetta di Summaga.  
" esecutiva ai sensi di legge, da una parte

e dall' altra il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della società calcistica  
"Calcio Portogruaro Summaga srl " con sede in San Michele al  
Tagliamento, Via Terra civ.1, frazione Bibione. C.F. 026227300276,  
capitale sociale € \_\_\_\_\_ interamente versato, autorizzato alla  
firma del presente atto giusto verbale del Consiglio di  
Amministrazione di data \_\_\_\_\_ agli atti dell'Ente, si  
conviene e stipula la presente scrittura privata aventi tra le  
parti ogni valore di legge :

Premesso che con **deliberazione consiliare n. 88, del 28.07.2008,**  
avente ad oggetto : "Stadio Comunale Pier Giovanni Mecchia -  
Affidamento in convenzione alla Società Calcio Portogruaro -  
Summaga srl", l'Amministrazione comunale di Portogruaro affidava  
in concessione l'impianto sportivo di Viale Cadorna denominato  
"P.G. Mecchia" e relative pertinenze e immobili, fino al  
**30.06.2017,** alla Società "Calcio Portogruaro-Summaga srl" alle  
norme e condizioni della convenzione allegata alla stessa  
delibera, dando atto che la stessa, dalla data di stipula, andava  
a sostituire la precedente convenzione Rep. 4618 del 18.10.1993

Vista la convenzione stipulata a rogito del Segretario Generale  
tra il Comune di Portogruaro e la Società Calcio Portogruaro  
Summaga srl, Rep. n. 8687 del 17.12.2008, registrata in  
Portogruaro il 30 dicembre 2008 al n. 132 esatte Euro 171,72 per  
la gestione dello stadio comunale "Pier Giovanni Mecchia";

Considerato che nell'anno 2010 la locale squadra denominata Calcio PortogruaroSummaga srl è stata promossa nella Lega Professionisti di serie B e per tale categoria è stato necessario procedere ad un ulteriore adeguamento dell'impianto sportivo secondo le normative previste dal DM 18.03.1996 e s.m.i., le normative sportive vigenti (C.O.N.I., F.I.G.C.) e le altre indicazioni definitive e specifiche della Lega Professionisti di serie B che hanno indicato in 4000 posti la capienza minima dello stadio;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 49, del 06.09.2010, "Stadio Comunale Pier Giovanni Mecchia - Affidamento in convenzione alla Società Calcio Portogruaro - Summaga srl. Modifica convenzione" con la quale l'Amministrazione comunale di Portogruaro in considerazione della fattispecie di cui sopra approvava le modifiche alla convenzione con la Società " Calcio Portogruaro - Summaga srl" stipulata in data 17.12.2008 rep. 8687

Vista la modifica e l'integrazione della convenzione, già richiamata, stipulata a rogito del Segretario Generale, tra il Comune di Portogruaro e la Società Calcio Portogruaro Summaga srl, Rep. n. 9047 del 15.09.2010, registrata a Portogruaro il 28 settembre 2010 n.1 serie 1 esatte euro 171,72, per la gestione dello stadio comunale "Pier Giovanni Mecchia", resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione per l'adeguamento dello stadio alla disputa del campionato professionista di calcio di serie B.

Rilevato che nel nuovo testo della convenzione è stato inserito l'art. 9 bis che prevedeva essere di competenza della Giunta Comunale, nel caso di attuazione degli interventi di adeguamento dello Stadio Mecchia, anche in caso di erogazione di contributi, dare disciplina attuativa sia alle modalità di realizzazione degli interventi, sia alle modalità finanziarie e di garanzia dell'esatta esecuzione;

Richiamata la propria deliberazione n. 78, del 17.08.2010, "Attuazione art. 9, comma 2, della convenzione per la gestione dello stadio comunale Pier Giovanni Mecchia, stipulata con la società Calcio Portogruaro - Summaga srl. Autorizzazione inizio lavori" con la quale, in esecuzione del disposto della convenzione Rep. 8687 del 17.12.2008, la società calcistica Portogruaro-Summaga, è stata autorizzata ad eseguire i lavori di adeguamento dello stadio Mecchia - 2° Stralcio, previsti all' art. 9 della convenzione sopraccitata, previa acquisizione dei pareri comunali e di altri enti od organismi necessari, nel limite di spesa autorizzato di 300.000 Euro, che sarebbero stati rimborsati alla erogazione del contributo straordinario statale di pari importo di cui alla mozione approvata il 30 luglio 2010 dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, con la quale era stato impegnato il Governo ad erogare il contributo di cui sopra a valere sul "Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio";

Dato atto che con la deliberazione prima richiamata, si autorizzava la società in questione ad eseguire i lavori di adeguamento dello stadio Mecchia - 2° stralcio, previsti dall'art.

9 della convenzione, previa acquisizione dei pareri comunali e di altri enti od organismi necessari, nel limite di spesa autorizzato di € 300.000,00 che avrebbero dovuto essere rimborsati con il contributo statale di pari importo;

Vista la nota sindacale n. 0039311 del 23.08.2010 indirizzata alla società Calcio PortogruaroSummaga srl per l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori in ottemperanza alla convenzione per la gestione dell'impianto sportivo subordinata alla acquisizione dei pareri e nulla osta dovuti da Enti e Organi Sovracomunali;

Visto il progetto definitivo per gli adeguamenti funzionali ed impiantistici dello stadio comunale "Pier Giovanni Mecchia" presentato al protocollo comunale in data 22.07.2008 al n. 0039347, dall'ing. Mario Visentin della Soc. Cooprogetti srl di Pordenone, che già prevedeva l'ampliamento dello stadio fino ad una capienza di 4000 posti già richiesti per il campionato di 1<sup>a</sup> Divisione;

Visto il progetto per gli adeguamenti funzionali ed impiantistici dello stadio comunale P.G. Mecchia presentato in data 22.09.2010 (prot. comunale n. 0044099 del 23.09.2010) a firma dell'arch. Costa Francesco di Portogruaro;

Viste le delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 2487 del 19.10.2010 e n. 3532 del 30.12.2010, con le quali si erogava, a favore del Comune di Portogruaro, un contributo di Euro 300.000,00, ai sensi dell'art. 91 della L.R. n. 5 del 28.01.2000 "Interventi di completamento di impianti sportivi comunali", per l'adeguamento, mediante ampliamento della capienza dello stadio comunale "P.G. Mecchia", richiamando esplicitamente nel dispositivo che l'importo si riferiva al finanziamento per le spese di fornitura e la posa dei nuovi settori delle tribune, dei tornelli d'ingresso e dei box prefabbricati;

Vista la propria deliberazione n. 103, del 07.10.2010 "Adeguamento e ampliamento dello Stadio Comunale P. G. Mecchia. Autorizzazione all'esecuzione dell'opera" con la quale si autorizzava la società Calcio PortogruaroSummaga srl ad eseguire tutte le opere di cui al progetto presentato in data 22.09.2010 confermando l'impegno dell'Amministrazione a rimborsarle nel limite di 300.000,00 euro dando atto che quota parte di dette opere, per le parti corrispondenti alla maggior spesa, rimarranno in proprietà della società Calcio PortogruaroSummaga srl salvo diversa successiva determinazione legata ad altre forme di finanziamento;

Vista la determinazione n. 913, del 07.10.2010 "Adeguamento e ampliamento dello Stadio Comunale P. G. Mecchia. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo" con la quale veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di adeguamento / ampliamento dello stadio comunale "Pier Giovanni Mecchia", con riserva di verifica e approvazione delle soluzioni di dettaglio e/o integrative del definitivo in fase esecutiva nonché di demandare ad un successivo atto deliberativo la definizione degli aspetti finanziari per la quota eccedente i

300.000 euro già autorizzati con delibera della Giunta Comunale n. 78/2010 e il conseguente completamento dell'iter procedimentale;

Vista la determinazione n. 976, del 26.10.2010 "Adeguamento e ampliamento dello Stadio Comunale P. G. Mecchia. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo - variante" con la quale si approvava in linea tecnica il progetto esecutivo/variante - dei lavori di adeguamento / ampliamento dello stadio comunale "Pier Giovanni Mecchia", nonché di demandare a successivi atti amministrativi la definizione degli aspetti finanziari in ragione dei finanziamenti Statali e Regione ad oggi in itinere;

Vista la determinazione n. 1041, del 10.11.2010 "Ristrutturazione impianto sportivo comunale P. G. Mecchia. Impegno di spesa", con la quale si è provveduto ad accertare il contributo statale di € 300.000,00 e contestualmente ad impegnare la stessa somma;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 15.02.2011 avente ad oggetto "*Deliberazione consiliare n. 49, del 06.09.2010, "Stadio Comunale Pier Giovanni Mecchia - Affidamento in convenzione alla Società Calcio Portogruaro - Summaga srl. Modifica convenzione". Disciplina attuativa di cui all'art. 9*" con la quale sono state disciplinate, in conformità al disposto dell'art. 9 bis della convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 49 del 06.09.2010, le modalità di rimborso alla Società Calcio Portogruaro - Summaga srl della somma di € 300.000,00 di cui al contributo statale erogato a sensi dell'art. 13 comma 3-quater del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, disposto con Decreto n. 0077740, del 28.10.2010, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 233 del 22.03.2011 e n. 279 del 06.04.2011 con le quali sono stati liquidati, alla Società Calcio PortogruaroSummaga srl, i contributi concessi dallo Stato al Comune di Portogruaro per l'ampliamento della capienza dello stadio cittadino, per l'importo totale di 300.000 Euro;

Ricordato che i lavori allo stadio Mecchia, che prevedevano una spesa complessiva di € 664,890,00, come da quadro economico dell'opera approvata con la determinazione n. 976/2010, si sono conclusi e sono stati acquisiti tutti i documenti tecnici che certificano l'avvenuta corretta ultimazione dei lavori, compreso il Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera stessa;

Vista la nota del 21.03.2011, prot. comunale n. 0013567 e successive integrazioni, inoltrata dalla società Calcio PortogruaroSummaga srl, con la quale venivano evidenziate le ditte incaricate della esecuzione delle opere di adeguamento, le procedure di selezione utilizzate, il tutto in forza dell'urgenza ad eseguire l'intervento vista l'imprevedibilità della promozione in serie B della squadra cittadina, secondo l'autorizzazione formalizzata con delibera della Giunta Comunale n. 103 del 07.10.2010;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 10.05.2011 avente ad oggetto "Intervento di adeguamento, mediante

ampliamento della capienza dello stadio comunale "P.G. Mecchia". Contributo Regionale a sensi dell'art. 91 della L.R. n. 5/2000 - "Variazione di bilancio", con la quale veniva istituito il nuovo capitolo di bilancio - titolo II funzione 06 servizio 02 intervento 01 n. 4121 "Ristrutturazione stadio P.G. Mecchia - cap. rilevante ai fini IVA", dando atto che l'adozione delle variazioni oggetto di delibera non comportavano modifiche al saldo finanziario Patto previsto ed approvato in sede di deliberazione del Bilancio di previsione 2011. Con la stessa delibera si prendeva atto dei contributi regionali e statali ricevuti e si riconosceva che gli stessi sarebbero stati rimborsati alle ditte realizzatrici degli interventi come dagli atti contabili trasmessi al Comune dalla Società Portogruaro-Summaga srl ed approvati dallo stesso Comune;

Dato atto che si era convenuto quindi sull'opportunità di procedere al versamento di quanto dovuto a favore delle ditte esecutrici dell'intervento di adeguamento sino alla concorrenza della ulteriore somma di € 300.000,00 per lavori, IVA esclusa, di cui al contributo regionale richiamato in precedenza, concesso con delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 2487 del 19.10.2010 e successiva n. 3532 del 30.12.2010;

Vista la determinazione dirigenziale n. 496 del 24.05.2011 di presa d'atto della contabilità finale dei lavori prodotta dalla Società Calcio PortogruaroSummaga srl e redatta dal Direttore dei Lavori arch. Francesco Costa di Portogruaro che ha quantificato in € 664.890 l'importo complessivo dei lavori;

Riscontrata la regolarità della documentazione presentata, nonché l'esattezza dei conteggi in detta documentazione contenuti;

Visto che la Lega Nazionale Professionisti di Serie B con nota del 10.12.2010 (prot. comunale n. 0056970 del 10.12.2010) comunicava alla Società Sportiva Calcio PortogruaroSummaga srl e al Comune di Portogruaro la programmazione di un sopralluogo da parte di un tecnico al terreno dello stadio comunale per la giornata del 14.12.2010 al fine di verificare lo stato del terreno di gioco;

Visto anche che la Lega Nazionale Professionisti di Serie B con nota del 20.12.2010 (prot. comunale n. 0058896 del 21.12.2010) comunicava al Comune di Portogruaro e alla Società Sportiva Calcio PortogruaroSummaga srl l'esito del sopralluogo, nel quale veniva rilevata l'assoluta inadeguatezza del terreno di gioco per la mancanza di un idoneo impianto di drenaggio che metteva a rischio l'incolumità di giocatori e direttori di gara, oltre a non corrispondere agli standard qualitativi garantiti ai Licenziatari che avevano acquisito i diritti audiovisivi del campionato. Nella stessa nota si esortava ad eseguire durante la sosta natalizia (19.12.2010 - 21.01.2011) idonei interventi di manutenzione straordinaria, tra cui anche l'esecuzione dell'impianto di drenaggio, paventando l'ipotesi, in caso di mancata esecuzione dei lavori sopra menzionati, la sospensione della licenza per l'esercizio delle gare a venire e conseguente individuazione di un altro stadio con licenza per le gare di serie B;

Considerato che la Società Sportiva Calcio PortogruaroSummaga srl con nota del 03.01.2011 (prot. comunale n. 0000249 del 04.01.2011) comunicava l'esito del sopralluogo, gli obblighi reciproci dettati dalla convenzione in essere relativi agli interventi straordinari, nonché l'acquisizione di preventivi da parte di ditte specializzate per l'esecuzione dell'impianto di drenaggio, indicando nella società I.S.K.D. srl di Udine quella più conveniente (€ 78.000,00 oltre all'IVA di legge);

Vista la nota del 05.01.2011 prot. n. 0000362, con la quale il Sindaco comunicava alla società Calcio PortogruaroSummaga srl che i tempi troppo ristretti e le festività natalizie coincidenti con la pausa di campionato, non consentivano all'Amministrazione di effettuare le opportune verifiche e assumere le determinazioni conseguenti. Nella stessa nota si comunicava, comunque, che, salvo successive e diverse determinazioni, la Società sportiva, a proprie cure e spese avrebbe comunque potuto procedere alla realizzazione dell'intervento;

Vista la nota del 07.07.2011 (prot. comunale n. 0033484 del 12.07.2011), con la quale la società Calcio PortogruaroSummaga srl, evidenziava i maggior costi sostenuti per l'adeguamento dello stadio, pari ad € 243.393,83 (comprensivi anche del rifacimento del drenaggio), rispetto alla spesa inizialmente finanziata di € 600.000,00 e chiedeva al Comune di poterla compensare con i canoni annui allo stesso dovuti; Con la stessa nota venivano trasmesse copie delle fatture per l'esecuzione dell'impianto di drenaggio per un totale di € 60.492,00;

Dato atto che per quanto concerne i rapporti economici e finanziari relativamente alla gestione dei suddetti impianti sportivi con proiezione delle poste finanziarie alla data del 31.12.2012, la situazione tra il Comune di Portogruaro e la Società Calcio PortogruaroSummaga srl per la gestione dei due impianti è quella rappresentata nel prospetto riepilogativo che di seguito si riporta:

**STADIO P.G. MECCHIA**

**DARE:**

canone anno 2010	€	16.790,20
canone anno 2011	€	42.350,00
canone anno 2012	€	<u>42.350,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>101.490,20</b>

**AVERE:**

rimborso spese anno 2011	€	27.830,00
rimborso spese anno 2012	€	27.830,00
rimborso spese drenaggio	€	<u>60.492,00</u>

**TOTALE** € **116.152,00**

**CAMPO COMUNALE DI VIA SANTA ELISABETTA**

**DARE** canoni 2010-2012 € 7.100,00

**AVERE** rimborso spese 2010-2012 € 8.470,00

**I rimborsi spese si intendono salvo conguaglio.**

Preso atto che con nota del 14.03.2012 prot. n. 0011018 è pervenuto al Comune di Portogruaro l'atto di pignoramento di crediti verso terzi da parte della società **Equitalia Nord SPA** per Euro **76.262,36** (settantaseimiladuecentosessantadue/36) e che la stessa società con successiva comunicazione del 15.03.2012 (prot. comunale n. 0011277 del 15.03.2012) ha segnalato l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento ai danni della soc. Calcio Portogruaro Summaga srl delle somme sospese ex art. 48 bis DPR 602/73 pari ad Euro **26.950,00** (ventiseimilanovecentocinquanta/00) per la fornitura dei tornelli per lo stadio "P. G. Mecchia", giusta fattura n. 247/10 del 18.05.2011;

Dato atto altresì che con determinazione dirigenziale n. 227 del 23.03.2012 è stato disposto di versare alla soc. Equitalia Nord SPA l'importo di € 26.950,00 (ventiseimilanovecentocinquanta/00);

Che pertanto alla data odierna, salvo ulteriori e opportune verifiche, Equitalia residua un credito di € 51.000,00 comprensivo di interessi, spese esecutive, diritti di notifica e diritti esecutivi dell'atto di pignoramento;

Dato atto che, come emerge in tutta evidenza, la definizione dei predetti rapporti contrattuali, sia per quanto concernono le iniziative d'investimento che quelle di parte corrente, relative alle convenzioni nelle premesse citate, hanno avuto nel corso del tempo, sia per le oggettive complessità che l'hanno espressamente interessate che per la straordinarietà degli eventi (promozione della società sportiva dalla serie C2 alla serie C1 e poi alla serie B), nonché da ultimo per il tempo trascorso, sono - allo stato attuale - in una effettiva fase di incertezza;

Ritenuto opportuno e doveroso, di comune accordo tra le parti, giungere alla stesura di un atto ricognitivo dei rapporti intercorsi tra il Comune di Portogruaro e la Società Calcio Portogruaro Summaga srl per la gestione dello stadio Comunale "Pier Giovanni Mecchia" e per l'utilizzo dell'impianto sportivo di Via Santa Elisabetta di Summaga, al fine di porre termine ad oggettivi stati di incertezza, sia per quanto attiene alle opere di miglioria eseguite che per quanto concerne i rapporti finanziari derivanti dalla gestione delle due strutture sportive;

Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ avente ad oggetto " Esame ed approvazione dei rapporti intercorsi tra il Comune di Portogruaro e la Società Calcio Portogruaro Summaga srl per la gestione dello stadio Comunale "Pier Giovanni Mecchia" e per l'utilizzo dell'impianto sportivo di Via Santa Elisabetta di Summaga" ha approvato, per quanto di

competenza, lo schema del presente atto, demandando al dirigente interessato la sottoscrizione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, le parti con la presente scrittura privata, avente valore di legge, convengono e stipulano quanto segue:

1. le premesse di cui in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto che le parti riconoscono e fanno proprie rimossa ogni eccezione;
2. La società Calcio PortogruaroSummaga srl riconosce che il Comune di Portogruaro ha finanziato, anche attraverso l'utilizzo di specifici interventi contributivi nazionali e regionali, i lavori di ristrutturazione e ampliamento dello stadio Comunale "P. G. Mecchia" per Euro 600.000,00 (seicentomila) oltre ad una quota di IVA per euro 28.800,00 ( ventottomilaottocento) per complessivi euro 628.800,00 ( seicentoventottomilaseicento ) e che - oltre a tale finanziamento - nessuna altra somma è dovuta dal Comune di Portogruaro alla società Calcio PortogruaroSummaga srl, a qualsiasi titolo derivante, per ogni ulteriore eventuale onere presupposto, connesso e conseguente ai suddetti lavori di ristrutturazione edilizia ed ampliamento che hanno registrato un costo complessivo di euro 664.890.
3. Il Comune di Portogruaro, prende atto della successiva esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione (drenaggi) sullo stadio P.G. Mecchia eseguiti nel gennaio 2011 come comprovato dal Certificato di Regolare Esecuzione agli atti dell'Ente, e li riconosce come opere straordinarie eseguite su bene di proprietà comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, 2° comma, della convenzione più volte richiamata rep. n. 8687 del 18.12.2008
4. Il Comune di Portogruaro riconosce l'esecuzione dei predetti lavori nella loro contabilità in Euro 60.492,00 (sessantamilaquattrocentonovantadue/00) IVA compresa. A seguito dell'esecuzione di tali lavori di miglioria sulla struttura di proprietà Comunale il Comune di Portogruaro liquiderà alla società Calcio PortogruaroSummaga srl la somma di Euro 60.492,00 (sessantamilaquattrocentonovantadue/00) IVA compresa entro il termine del 31 agosto 2012 . Con tale liquidazione nulla è dovuto dal Comune di Portogruaro alla società Calcio PortogruaroSummaga srl, a qualsiasi titolo derivante, per ogni ulteriore eventuale onere presupposto, connesso e conseguente ai suddetti lavori di manutenzione del campo da gioco.
5. Il Comune di Portogruaro a seguito della convenzione stipulata con la società Calcio PortogruaroSummaga srl per la gestione delle due strutture sportive è creditore per canoni di locazione come da prospetto riepilogativo sotto riportato (proiezione dati al 31.12.2012):

canone anno 2010	€	16.790,20
canone anno 2011	€	42.350,00
canone anno 2012	€	42.350,00
canoni 2010-2012 (Summaga)	€	<u>7.100,00</u>

TOTALE € 108.590,20

6. La società Calcio PortogruaroSummaga srl è creditrice del Comune di Portogruaro per i rimborsi spese forfetariamente determinati nelle convenzioni più volte citate come da prospetto riepilogativo sotto riportato (proiezione dati al 31.12.2012):

rimborso spese anno 2011	€	27.830,00
rimborso spese anno 2012	€	27.830,00
rimborso spese Summaga 2010-2012	€	8.470,00
rimborso spese drenaggio	€	<u>60.492,00</u>
TOTALE	€	<b>124.622,00</b>

I rimborsi spese si intendono salvo conguaglio.

7. Il Comune di Portogruaro, a seguito della ricognizione delle rispettive posizioni contrattuali, vanta un credito nei confronti della società calcio PortogruaroSummaga srl di Euro **108.590,20** (centoottomilacinquecentonovanta/20) IVA compresa che la società Calcio PortogruaroSummaga srl dichiara di riconoscere e si obbliga a versare al Comune di Portogruaro in entro il termine del 30.09.2012. Per quanto riguarda i rimborsi che il Comune di Portogruaro riconosce di dover alla società Calcio PortogruaroSummaga srl, prima dell'effettuazione dei versamenti in parola verranno eseguite le verifiche riguardanti la posizione della regolarità contributiva della società stessa, riservandosi di effettuare i relativi versamenti ad EQUITALIA NORD SPA nel caso di accertata inadempienza dei pagamenti.

8. La società Calcio PortogruaroSummaga srl, a seguito della ricognizione delle rispettive posizioni contrattuali, vanta un credito nei confronti del comune di Portogruaro di Euro **124.622,00** (centoventiquattromilaseicentoventidue/00) IVA compresa, che il Comune di Portogruaro dichiara di riconoscere e si obbliga a versare alla società Calcio PortogruaroSummaga srl in numero due rate mensili così suddivise la prima entro il 31 agosto 2012 di Euro 60.492,00 (sessantamilaquattrocentonovantadue/00) IVA compresa e per la differenza entro il 30 settembre 2012.

9. Tracciabilità Finanziaria - In attuazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", la società Calcio PortogruaroSummaga srl dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla legge in oggetto. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge sopra citata il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. La società dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto

10. Restano ferme ed impregiudicate le reciproche obbligazioni contrattuali a seguito della stipulazione dei contratti già più volte citate che decorreranno con l'anno 2013 secondo le previsioni contrattuali sottoscritte tra le parti.
11. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia e del Codice Civile, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Le spese inerenti il presente atto: imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario il quale è tenuto ad anticiparle al Comune, salvo conguaglio.
12. Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Venezia. Al rapporto tra il Comune di Portogruaro e il soggetto gestore degli impianti sportivi, trattandosi di rapporto concessorio, non si applicano le norme del Codice Civile o di leggi speciali relative a locazioni o affittanze che non siano espressamente richiamate nella convenzione di concessione che non siano compatibili con la natura di concessione del rapporto. La presente convenzione ha per contenuto prestazioni soggette ad I.V.A., per cui le parti chiedono che la registrazione avvenga a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26.4.86 n. 131.
13. Elezioni domicilio - agli effetti del presente contratto la società Calcio PortogruaroSummaga srl elegge il proprio domicilio in Portogruaro presso la sede Municipale.

Seguono firme.